Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 9 – 15 luglio 2016

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**

A. **Diritto penale - parte generale.**
B. **Diritto penale – parte speciale.**
C. **Leggi speciali.**
D. **Diritto processuale.**
E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
F. **Misure di prevenzione.**
G. **Responsabilità da reato degli enti.**

5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**

Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 9 – 15 luglio 2016

1. Novità legislative.

Si segnala l'approvazione da parte della Camera dei Deputati della **proposta di legge n. 559-B** **che introduce, all'interno del codice penale, il delitto di frode in procedimento penale e depistaggio.**

2. Decisioni della Corte Costituzionale.

C. Cost. Ordinanza 1 giugno 2016 (dep. 7 luglio 2016) nr. 163 / 2016 Pres. Grossi, Rel. Zanon.

Reati e pene – Successioni di leggi penali – Disciplina nei casi di mancata conversione di un decreto legge o di conversione con emendamenti –Applicabilità anche nei casi di una legge delega in materia penale ove questa preveda la depenalizzazione o l'abrogazione di talune fattispecie di reato, indipendentemente dall'emanazione del relativo decreto legislativo di attuazione. Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria (legge 28 aprile 2014 n. 67)- Applicabilità di una sanzione amministrativa o civile per fatti anteriori alla promulgazione della legge delega - Restituzione atti – jus superveniens

La Corte *ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bari.* A fronte dei dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 2 sesto comma del codice penale, in riferimento agli artt. 2 e 25 II Cost., e dell'art. 2 della L. 28 aprile 2014 nr. 67, in relazione all'art. 25 comma II Cost., la Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo, perché provveda ad una nuova valutazione circa la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo di riferimento (v. disposizioni di cui ai dd. lgs. 7 e 8 2016)

3. Sezioni Unite.

S.U. Sent. n. 27620 del 28 aprile 2016 (dep. 6 luglio 2016), Pres. Canzio, Rel. Conti, imp. Dasgupta, P.G. (concl. conf.).

Impugnazioni - Giudizio di appello - Rinnovazione istruttoria dibattimentale - Condizioni - Violazione CEDU - Vizio di motivazione della sentenza - Sussistenza - Annullamento con rinvio - Necessità.

(Art. 111, comma 3, Cost., art. 6 par. 3 lett. d) CEDU, artt. 533, comma 1, 602, 603, 606, comma 1, lett. e) e comma 3 c.p.p.)

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale insorto tra le Sezioni semplici, hanno affermato i seguenti principi di diritto:

- i principi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come viventi nella giurisprudenza consolidata della Corte EDU, pur non traducendosi in norme di diretta applicabilità nell'ordinamento nazionale, costituiscono criteri di interpretazione ("convenzionalmente orientata") ai quali il giudice nazionale è tenuto a ispirarsi nell'applicazione delle norme interne;

- la previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativi al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, la quale costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne, implica che, nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, il giudice di appello non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, senza aver proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma

3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado;

- l'affermazione di responsabilità dell'imputato pronunciata dal giudice di appello su impugnazione del pubblico ministero, in riforma di una sentenza assolutoria fondata sulla violazione di prove dichiarative, ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., integra di per sé un vizio di motivazione della sentenza di appello, ex art. art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio dell' "*oltre ogni ragionevole dubbio*" di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. In tal caso, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), CEDU, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata; gli stessi principi trovano applicazione nel caso di riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado, ai fini delle statuizioni civili, sull'appello proposto dalla parte civile.

Decisione la cui informazione provvisoria è stata pubblicata nella Newsletter n. 5, unitamente all'ordinanza ordinanza n. 2259 emessa dalla Sez. II Pen. il 26 ottobre 2015 (dep. 20 gennaio 2016), Pres. Fiandanese, Est. Recchione, Ric. Dasgupta.

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

Sez. II, sent. 22 marzo-5 luglio 2016, n. 27613, Pres. Gentile, Rel. Cammino.

Circostanze del reato - Aggravanti comuni - Danno patrimoniale di rilevante gravità - Riferimento alle condizioni economiche delle vittime - Presupposti - Indicazioni - Fattispecie.

Nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa (per la quale può divenire gravemente pregiudizievole la depauperazione di una somma che tale non sarebbe per un soggetto di media disponibilità finanziaria) solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che l'oggettiva gravità del danno – 74.000,00 euro, pari al valore della gru oggetto della contestata appropriazione indebita – avrebbe impedito di escludere la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, c.p., dovendosi riconoscere la preminenza del dato oggettivo sulla rilevanza del danno rispetto alla capacità economica del danneggiato, che costituisce elemento sussidiario da valutare solo in caso di dubbio).

Sez. I sent. 8 gennaio 2016 – 12 luglio 2016 n. 29240, Pres. Siotto, Rel. Mazzei.

Dolo eventuale – Accertamento – Elementi rivelatori.

In tema di accertamento del cd dolo eventuale assumono rilevanza tutta una serie di elementi (che non necessariamente devono concorrere): la condotta che caratterizza l'illecito, che riveste particolare importanza nei fatti di sangue (caratteristiche dell'arma, ripetizione dei colpi, parti prese di mira e colpite); la lontananza del comportamento in concreto tenuto dalla condotta *standard,* negli ambiti governati da discipline cautelari; la personalità, la storia e le precedenti esperienze che possono fornire

indizi circa la piena consapevolezza delle conseguenze lesive che possono derivare dalla condotta con la conseguente accettazione dell'evento; la durata e la ripetizione della condotta; il comportamento successivo al fatto; il fine della condotta e la sua motivazione di fondo e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; le conseguenze negative o lesive anche per l'agente in caso di verificazione dell'evento; il contesto lecito o illecito in cui si opera; i tratti di scelta razionale che sottendono la condotta (mentre in linea di principio sono ininfluenti gli stati affettivi ed emozionali); il controffattuale alla stregua della prima formula di Frank, sempre che si sia in possesso di informazioni altamente affidabili che consentano di rispondere con sicurezza alla domanda su ciò che l'agente avrebbe fatto se avesse conseguito la previsione della sicura verificazione dell'evento illecito collaterale.

Sez. I sent. 30 marzo 2016 – 6 luglio 2016 n. 28016, Pres. Cortese, Rel. Cairo.

Estinzione della pena – Termine di decorrenza in caso di sospensione condizionale revocata.

Il termine necessario alla prescrizione della pena, oggetto di sospensione condizionale poi revocata, decorre dal giorno in cui è passata in giudicato la decisione che ha disposto la revoca del beneficio: presupposto indefettibile della revoca della sospensione condizionale della pena risulta il fatto materiale della commissione di un delitto; la fattispecie legale risolutiva assunta a base della prevista revoca, che sarà poi dichiarata dal giudice dell'esecuzione, può ritenersi completata soltanto con l'acquisizione della irrevocabilità della sentenza che abbia attestato la causa risolutiva. In questo momento si concretizza l'eseguibilità della pena ed inizia, dunque, a decorrere il temine della sua prescrizione (*si veda però anche altro indirizzo – sez. I n. 17346 11/04/2006 Petrella, sez. I n. 10924 13/01/2012 Gargiulo – per cui il termine di prescrizione della pena decorre dal momento in cui è stato commesso il reato, non potendosi porre a carico del condannato il ritardo con cui viene assunta le relativa decisione*).

Sez. IV, sent. 29 gennaio 2016 – 7 luglio 2016, n. 28246, Pres. Blaiotta, Rel. Cenci.

Rapporto di causalità – correttivi alla teroria condizionalistica – fattori causali sopravvenuti da soli sufficienti a cagionare l'evento – fatto illecito altrui – teoria del rischio – soluzione preferibile.

Tra le teorie correttive a quella condizionalistica pura, la c.d. teoria del rischio offre strumenti di analisi e ponderazione meno vaghi e più penetranti rispetto a quelli offerti dalle teorie tradizionali (c.d. causalità adeguata, causalità umana, causa efficiente). In particolare, in tema di individuazione di un fattore causale sopravvenuto da solo sufficiente a determinare l'evento, è configurabile l'interruzione del nesso causale quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta. In particolare, il fatto illecito altrui non esclude in radice l'imputazione dell'evento al primo agente, che avrà luogo fino a quando l'intervento del terzo, in relazione all'intero concreto decorso causale dalla condotta iniziale all'evento, non abbia soppiantato il rischio originario. L'imputazione non sarà invece esclusa quando l'evento risultante dal fatto del terzo possa dirsi realizzazione sinergica anche del rischio creato dal primo agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non interrotta la serie causale rispetto all'evento morte, imputata al conducente di un veicolo che aveva investito una donna poi deceduta in ospedale a seguito di una tipica complicazione post-operatoria).

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. II, sent. 11 maggio - 4 luglio 2016, n. 27363, Pres. De Crescienzo, Rel. Pardo.

Appropriazione indebita - In genere - Momento consumativo del reato - Individuazione - Fattispecie in tema di condominio - Condotta dell'amministratore.

Il delitto di cui all'art. 646 c.p. è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa e, cioè nel momento in cui l'agente compia un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o

implicita di tenere questa come propria. Ciò posto, si intende perfezionato il delitto appropriazione indebita della documentazione relativa al condominio da parte di colui che ne era stato amministratore, non nel momento della revoca dello stesso e della nomina del successore, bensì nel momento in cui l'agente, volontariamente negando la restituzione della contabilità detenuta, si comporti *"uti dominus"* rispetto alla *res*. Analogamente, deve ritenersi che l'utilizzo delle somme versate nel conto corrente da parte dell'amministratore durante il mandato non profili l'interversione del possesso, che si manifesta e consuma soltanto quando, terminato il mandato, le giacenze di cassa non vengano trasferite al nuovo amministratore.

Sez. II, sent. 22 marzo-5 luglio 2016, n. 27619, Pres. Gentile, Rel. Cammino.

Rapina - Circostanze aggravanti - Armi - Utilizzo di un'arma giocattolo - Aggravante - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di rapina, sussiste la circostanza aggravante dell'uso delle armi anche qualora la minaccia sia realizzata utilizzando un'arma giocattolo. Ai fini della configurabilità dell'aggravante citata, infatti, ciò che conta è l'effetto intimidatorio che deriva sulla persona offesa dall'uso di un oggetto che abbia l'apparenza esteriore dell'arma, essendo tale effetto intimidatorio dipendente non dalla effettiva potenzialità offensiva dell'oggetto adoperato, ma dal fatto che esso abbia una fattezza del tutto corrispondente a quella dell'arma vera e propria (come avviene quando l'arma-giocattolo sia sprovvista di tappo rosso o quando questo sia reso non visibile). Peraltro, anche l'ago innestato in una siringa ed usato in un contesto aggressivo costituisce arma impropria, presentando chiare caratteristiche che lo rendono utilizzabile per l'offesa alla persona.

Sez. II, sent. 15 giugno-11 luglio 2016, n. 28767, Pres. Fiandanese, Rel. Alma.

Truffa - Momento consumativo del reato - Truffa contrattuale - Fattispecie.

Nell'ipotesi di truffa contrattuale, il reato si consuma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. (Nel caso di specie, relativo all'acquisto di un immobile, il profitto era stato ottenuto dagli imputati mediante la stipulazione del contratto di compravendita e la ricezione del relativo prezzo a titolo di corrispettivo. A parere della Corte, pertanto, la circostanza che gli acquirenti, per far fronte al pagamento, avessero stipulato un autonomo contratto di mutuo con un Istituto di credito, deve ritenersi elemento del tutto estraneo al reato contestato, perché il successivo pagamento delle rate del mutuo era stato effettuato alla banca e non ai venditori dell'immobile, i quali il loro profitto lo avevano già ottenuto. A fronte di tali osservazioni, il Collegio ha escluso la sussistenza della truffa contrattuale a c.d. "consumazione prolungata", ritenuta invece nella sentenza di primo e secondo grado).

Sez. V, sent. 15 marzo 2016– 12 luglio 2016, n. 29228, Pres. Zaza, Rel. Guardiano.

Smarrimento di cose recanti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui- Persistenza del potere di fatto del legittimo possessore sulla cosa – Conseguente sussistenza del reato di furto e non del reato di appropriazione di cose smarrite.

Nell'ipotesi di smarrimento di cose che conservano chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui – quali ad esempio gli assegni o le carte di credito – il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne appropria senza provvedere alla restituzione, senz'altro possibile, commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite di cui all'art. 647 c.p..

C. Leggi speciali.

Sez. III, sentenza 9 febbraio – 7 luglio 2016 n. 28226 – Pres. Rosi – Rel. Aceto.

Art. 2 e 4 D. Lgs. 74/2000 – Concorso formale – Insussistenza.

La natura del tutto residuale dell'art. 4 D. Lgs. 74/2000, chiaramente espresso dalla iniziale clausola di sussidiarietà, rende impossibile il concorso della predetta fattispecie con il reato di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2 D. Lgs. 74/2000 quando al condotta abbia ad oggetto la medesima dichiarazione.

Sez. III, ordinanza 30 marzo - 8 luglio 2016 n. 28346 – Pres. Grillo – Rel. Riccardi.

Art. 325 § 1 e 2 TFUE – Prescrizione – Disapplicazione – Decisione Corte di Giustizia dell'8 settembre 2015 – Causa C-105/14 Taricco.

Si segnala il deposito della motivazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione che, nel corso dell'udienza del 30 marzo 2016, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008 n. 130 nella parte che impone di applicare l'art. 325 § 1e 2, TFUE dalla quale, secondo l'interpretazione della decisione Taricco, discende l'obbligo per il Giudice nazionale di disapplicare gli art.. 160 c. 3 e 161 c. 2 c.p. anche se dalla disapplicazione e dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione, discendano effetti sfavorevoli per l'imputato, per contrasto di tale norma con gli artt. 3, 11, 25 c. 2, 27 c. 3 e 101 c. 2 della Costituzione.

Sez. V, sent. 6 giugno 2016– 13 luglio 2016, n. 29703, Pres. Bruno, Rel. Amatore.

Bancarotta fraudolenta- Posizione di garanzia dell'imprenditore nei confronti dei creditori della società fallita- Desumibilità della prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società anche dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni non rintracciati.

Alla posizione di garanzia che l'ordinamento giuridico attribuisce all'imprenditore nei confronti dei creditori, con riferimento all'adempimento delle obbligazioni dell'impresa, consegue, in materia di bancarotta fraudolenta, la possibilità di desumere la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita anche dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore,

della destinazione dei beni non rintracciati. In tal senso, è solo apparente l'inversione dell'onere della prova ascritta al fallito, in caso di mancato rinvenimento dei cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione sul punto, considerato che i creditori ripongono la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima e posto che il gestore di tale ricchezza è direttamente responsabile per la sua conservazione in ragione dell'integrità della garanzia.

Sez. III, sentenza 11 giugno – 7 luglio 2016 n. 28199 – Pres. Franco – Rel. Grillo.

Manifestazione sportive – Competizioni calcistiche squadra juniores – Violazione art. 6 legge 401/89 – Sussistenza – Presupposti.

Il riferimento, contenuto nell'art. 6 legge 401/89, alle manifestazioni sportive specificatamente indicate richiede non che queste siano indicate tassativamente ma che esse siano determinabili, con certezza, dal destinatario del provvedimento, il quale ha l'onere di tenersi informato sul punto. Tale determinabilità va verificata in concreto, caso per caso, non potendo essere valutata aprioristicamente in astratto, con la conseguenza che, per quelle partite (in particolare, gare amichevoli) che siano decise in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione, la carenza di previa conoscibilità incide inevitabilmente sull'esigibilità dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S., mancando il requisito della determinabilità da parte del destinatario dell'obbligo medesimo.

Sez. III, sentenza 25 settembre 2015 – 6 luglio 2016 n. 27793 – Pres. Grillo – Rel. Aceto.

Modifica destinazione d'uso – Art. 44 D.P.R. 380/2001 – Sussistenza – Presupposti.

Non ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria o dall'uso cui è destinato dagli strumenti urbanistici è tale da comportare la modifica della destinazione d'uso urbanisticamente rilevante essendo comunque necessari, soprattutto quando il diverso utilizzo avvenga senza opere, che esso non sia appunto contingente e temporaneo.

Quando la modifica di destinazione d'uso comporti, a prescindere dal fatto che avvenga con o senza opere, la modifica anche della categoria urbanistica funzionale di appartenenza, è sempre necessario il permesso di costruire, non essendo sufficiente la semplice SCIA.

Sez. I sent. 18 gennaio 2016 – 1 luglio 2016 n. 27125, Pres. Siotto, Rel. Esposito.

Omessa esibizione del permesso di soggiorno – Straniero irregolare – Insussistenza.

Il reato di inottemperanza all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o dell'attestazione della regolare presenza nel territorio dello Stato è configurabile soltanto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato e non anche degli stranieri in posizione irregolare, a seguito della modifica dell'art. 6 comma terzo d. lgs. 286/1998 recata dalla L. 94/2009 che ha comportato una *abolitio criminis* – ai sensi dell'art. 2, comma secondo c.p. – della preesistente fattispecie per la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare.

Sez. III, sentenza 30 marzo – 6 luglio 2016 n. 27792 – Pres. Grillo – Rel. Aceto.

Ordine di demolizione – Art. 98 D.P.R. n. 380/2001 – Presupposti.

Il potere dovere del Giudice di ordinare la demolizione dell'immobile, ai sensi dell'art. 98 c. terzo del D.P.R. 380/2001, in caso di condanna per i reati previsti dalla relativa normativa, sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali ovvero per la inosservanza delle norme tecniche e non anche per le violazioni meramente formali.

Sez. II, sent. 5 aprile-5 luglio 2016, n. 27614, Pres. Gentile, Rel. D'Arrigo.

Pena - In genere - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Pena pecuniaria sostitutiva - Diniego di sostituzione a seguito di prognosi di inadempimento dell'obbligo di pagamento - Ammissibilità - Esclusione.

La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, comma 2, L. 24 novembre 1981 n. 689 si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento a tutti gli indici individuati dall'art. 133 c.p., tra i quali non compreso quello delle condizioni economiche dell'imputato).

Sez. III, sentenza 20 aprile – 13 luglio 2016 n. 29397 – Pres. Rosi Rel. Gai.

Pene accessorie – Art. 12 D. Lgs. 74/2000 – Durata – Computo.

Nel novero delle pene accessorie temporanee, la cui durata non è espressamente prevista dalla legge, con conseguente applicazione dell'art. 37 c.p., devono essere ricomprese le pene accessorie temporanee di cui all'art. 12 del D. Lgs. 74/2000 sul rilievo che l'ampia formulazione dell'art. 27 c.p. e l'espresso riferimento della regola sussidiaria delineata dal secondo periodo dell'art. 37 c.p., al limite minimo e al limite massimo consentono di rinvenire nel dato normativo una conferma alla tesi dell'applicabilità del criterio generale dell'equiparazione cronologica tra la durata della pena principale e quella della pena accessoria anche all'ipotesi sopra richiamata.

(Nel caso di specie, sulla scorta del principio sopra riportato, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dando atto del contrario orientamento giurisprudenziale e spiegando le ragioni per le quali il Collegio riteneva di far proprio l'indirizzo sopra riportato).

Sez. III, sentenza 11 giugno 2015 – 6 luglio 2016 n. 27770 – Pres. Amedeo – Rel. Grillo.

Stupefacenti – Art. 74 c. 6 Dpr. 309/90 - Confisca ex art. 12 sexies l. 356/92 – Inapplicabilità.

La condanna per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di fatti illeciti di lieve entità in materia di stupefacenti osta alla applicabilità della confisca di beni disposta ai sensi dell'art. 12 sexies c. 1 l. 356/92, ferma restando la possibilità per il Giudice di disporre la confisca di quegli stessi beni laddove ritenuti profitto o provento o prodotto del reato ai sensi dell'art. 240 c.p. in costanza dei necessari presupposti e previa una loro verifica in concreto sulla base di adeguata e congrua motivazione.

Sez. III, sentenza 12 maggio – 6 luglio 2016 n. 27814 – Pres. Ramacci – Rel. Scarcella.

Violazione tributarie – Art. 10 ter d. lgs. 74/2000 – Accertamento in via amministrativa – Violazione ne bis in idem – Presupposti.

E' preclusa la deducibilità della violazione del divieto di *ne bis in idem* in conseguenza della irrogazione, per un fatto corrispondente sotto il profilo storico-naturalistico a quello oggetto di sanzione penale, di una sanzione formalmente amministrativa, ma della quale venga riconosciuta la natura "sostanzialmente penale" secondo l'interpretazione data dalle decisioni emesse dalla CEDU nelle cause Grande Stevens e altri contro Italia del 4 marzo 2014 e Nykanen contro Finlandia del 20 maggio 2014 quando manchi qualsiasi prova della definitività della irrogazione della sanzione amministrativa medesima.

D. Diritto processuale.

Sez. I sent. 11 marzo 2016 – 1 luglio 2016 n. 27126, Pres. Cavallo, Rel. Rocchi.

Appello - Giudizio di appello - Riforma di sentenza assolutoria – Criteri valutativi e oneri motivazionali.

Nel giudizio di appello, ai fini della riforma della sentenza assolutoria, in assenza di elementi sopravvenuti non basta una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, che sia caratterizzata da pari plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo invece una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, cosicché è illegittima la sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria, condanni l'imputato sulla base di un'alternativa e non maggiormente persuasiva interpretazione del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio.

Sez. III, sentenza 25 settembre 2015 – 6 luglio 2016 n. 27772 – Pres. Franco – Rel. Gentili.

Correlazione tra imputazione e sentenza – Art. 521 c.p.p. – Sussistenza – Rilevabilità.

La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità di ordine generale caratterizzata dal regime intermedio di denunziabilità per cui, sebbene questa non possa essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità, a meno che la stessa non si sia verificata solamente di fronte al Giudice del gravame ovvero in relazione a sentenza non appellabile, può tuttavia essere dedotta in grado di appello sino alla deliberazione della relativa sentenza.

(Nel caso di specie, sulla scorta del principio sopra riportato, la Corte di Cassazione accoglieva il motivo di ricorso rilevando l'errore in cui era incorso il Giudice del gravame che aveva ritenuto inammissibile, in quanto non connesso con gli originari motivi di impugnazione, il motivo aggiunto formulato dalla difesa del ricorrente e riferito alla violazione dell'art. 521 c.p.p.)

Sez. II, sent. 22 giugno-11 luglio 2016, n. 28789, Pres. De Crescienzo, Rel. Sgadari.

Difesa e difensori - Rifiuto, rinuncia o revoca - Mancata concessione del termine a difesa al difensore a seguito di revoca di quello precedente - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Conseguenze.

La mancata concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108 c.p.p. al difensore di fiducia di nuova nomina, determina una nullità generale a regime intermedio, per cui la relativa questione deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, c.p.p., e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il diniego della richiesta, mentre non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Sez. V, sent. 8 giugno 2016– 13 luglio 2016, n. 29716, Pres. Bruno, Rel. Zaza.

Disapplicazione diretta di norma abrogatrice di una fattispecie di reato ritenuta incostituzionale - Provvedimento abnorme- Nozione- Estraneità al sistema processuale ed ai poteri riconosciuti al giudice- Idoneità a determinare una stasi processuale.

Presenta i connotati dell'abnormità – individuati nell'estraneità al sistema processuale ed ai poteri riconosciuti al giudice e nella idoneità a determinare una stasi processuale, da intendersi quest'ultima come impossibilità di percorrere i passaggi procedimentali conseguenti al provvedimento senza dar luogo a situazioni di invalidità processuale – il provvedimento mediante il quale il Giudice dispone la disapplicazione di una norma abrogatrice di una fattispecie di reato – nel caso di specie, l'art. 1 d.lgs 15 gennaio 2016, n. 7 – rilevando l'incostituzionalità della stessa. Con tale provvedimento, infatti, il Giudice si attribuisce un inesistente potere di diretta disapplicazione di una norma in materia penale, sovrapponendolo alle consentite valutazioni sulla proponibilità della questione di illegittimità costituzionale della norma e precludendo, in tal modo, il corretto sviluppo processuale conseguente all'esercizio del dovere di rilevare la sussistenza di una causa di irrilevanza penale del fatto.

Sez. I sent. 6 aprile 2016 – 12 luglio 2016 n. 29254, Pres. Siotto, Rel. Rocchi.

Impugnazioni - Rinuncia – Formalità.

La rinuncia all'impugnazione costituisce atto abdicativo di carattere formale che non ammette equipollenti, dovendo risultare in modo chiaro ed inequivoco la volontà di rinunciare all'impugnazione.

Sez. I sent. 11 maggio 2016 – 12 luglio 2016 n. 29357, Pres. Siotto, Rel. Boni.

Intercettazioni – Decreti autorizzativi di proroga emessi dopo la scadenza del termine originario – Motivazione.

In materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, il decreto formalmente qualificato "di proroga", intervenuto dopo la scadenza del termine originario o già prorogato, può avere natura di autonomo provvedimento di autorizzazione all'effettuazione delle suddette operazioni se dotato di autonomo apparato giustificativo che dia conto della ritenuta sussistenza delle condizioni legittimanti l'intromissione nella sfera altrui di riservatezza.

Sez. III, sentenza 4 novembre 2015 – 7 luglio 2016 n. 28216 – Pres. Franco – Rel. Gentili.

Intercettazioni telefoniche – Art. 271 c.p.p. – Art. 89 disp. att. c.p.p. – Verbali - Omessa indicazione nominativo interprete – Inutilizzabilità.

L'omessa indicazione nel verbale di esecuzione delle intercettazioni delle generalità dell'interprete di lingua straniera che abbia proceduto all'ascolto, alla traduzione ed alla trascrizione delle conversazioni, rende inutilizzabili tali operazioni per l'impossibilità di desumere la capacità dell'ausiliario di svolgere adeguatamente il compito affidatogli.

(Nel caso di specie, sulla scorta del principio sopra riportato, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dando atto del contrario orientamento giurisprudenziale e spiegando le ragioni per le quali il Collegio riteneva di far proprio l'indirizzo più garantista).

Sez. III, sentenza 29 gennaio – 12 luglio 2016 n. 28952 – Pres. Fiale – Rel. Aceto.

Misure cautelari – Applicazione prima del giudicato – Condizioni.

L'applicazione di una misura custodiale prima di una sentenza irrevocabile di condanna costituisce l'eccezione e non la regola e, in quanto tale, va giustificata da esigenze reali non altrimenti fronteggiabili se non con il sacrificio massimo del diritto inviolabile alla libertà individuale.

Sez. V, sent. 10 giugno 2016– 13 luglio 2016, n. 29720, Pres. Fumo, Rel. Settembre.

Misure cautelari - Attualità del pericolo di reiterazione del reato- L. n. 47 del 14 aprile 2015 - Prognosi di probabile commissione di delitti analoghi- Elementi concreti – Attualizzazione al momento di adozione della misura.

A seguito delle modifiche apportare all'art. 274 c.p.p. dala legge n. 47 del 14 aprile 2015, l'esigenza cautelare dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato deve essere individuata nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi. In tal senso, deve intendersi la prognosi di commissione di delitti analoghi, fondata su elementi concreti e non congetturali, rivelatori di una situazione in cui appare altamente probabile, al momento dell'adozione della misura, che si presenterà all'indagato l'occasione di commettere reati della stessa specie e che lo stesso ne approfitterà.

Sez. IV, sent. 16 febbraio 2016 – 13 luglio 2016, n. 29641, Pres. Ciampi, Rel. Savino.

Misure cautelari – omessa o tardiva trasmissione di atti al tribunale del riesame – conseguenze – caducazione automatica della misura – esclusione – verifica di rilevanza degli elementi che difettano mediante prova di resistenza delle residue risultanze – necessità.

In tema di misure cautelari, l'omessa o tardiva trasmissione di atti al tribunale del riesame non determina, di per sé, l'automatica caducazione della misura, dovendosi in ogni caso valutare il grado di rilevanza degli elementi che difettano, ponendoli a confronto con quelli già legittimamente acquisiti, i quali potrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il mantenimento del vincolo. La verifica di tale rilevanza deve essere compiuta mediante la cd "prova di resistenza", ossia accertando se le residue

risultanze, nonostante l'eliminazione di quella non utilizzabile, siano sufficiente a giustificare la decisione assunta dal giudice della cautela.

Sez. IV, sent. 21 giugno 2016 – 13 luglio 2016, n. 29656, Pres. Ciampi, Rel. Menichetti.

Misure cautelari – Requisito della attualità delle esigenze cautelari – Nozione – Requisito della concretezza – Nozione – Autonomia.

L'"attualità" dell'esigenza cautelare, introdotta nel disposto della lettera c) dell'art. 274 c.p.p. con la L. n. 47/2015, non costituisce un predicato della sua "concretezza". Si tratta, infatti, di concetti distinti, legati l'uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quello di attualità e viceversa.

Sez. I sent. 6 aprile 2016 – 12 luglio 2016 n. 29254, Pres. Siotto, Rel. Rocchi.

Motivazione – Obblighi del giudice di merito in presenza di specifiche argomentazioni difensive.

Incorre nella violazione dell'obbligo di motivazione dettato dagli artt. 125, comma terzo, c.p.p. e 111, comma sesto, Cost. il giudice d'appello che, nell'ipotesi in cui le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state censurate dall'appellante con specifiche argomentazioni, confermi la decisione del primo giudice, dichiarando di aderirvi, senza però dare compiutamente conto degli specifici motivi di impugnazione, così sostanzialmente eludendo le questioni poste dall'appellante.

Il giudice di appello può motivare la propria decisione richiamando le parti corrispondenti della motivazione della sentenza di primo grado solo quando l'appellante si sia limitato alla mera riproposizione delle questioni di fatto o di diritto già espressamente ed adeguatamente esaminate e

correttamente risolte dal primo giudice, ovvero abbia formulato deduzioni generiche, apodittiche, superflue o palesemente inconsistenti.

Sez. I sent. 10 maggio 2016 – 12 luglio 2016 n. 29343, Pres. Siotto, Rel. Cairo.

Notificazioni – Omesso avviso a difensore di fiducia per udienza camerale – Nullità eventualmente non rilevata immediatamente – Effetti.

L'omesso avviso al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza avanti il Tribunale di Sorveglianza determina una nullità assoluta ex art. 178, lett. C e 179 c.p.p. In tal senso non rileva la presenza di un difensore di ufficio: ragionando diversamente si violerebbe il diritto dell'imputato ad "avere un difensore di sua scelta" riconosciuto dall'art. 6 comma terzo lett. C della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo *(si veda al riguardo SS. UU. 23.03.2015 Maritan*).

Sez. I sent. 20 maggio 2016 – 6 luglio 2016 n. 28041, Pres. Cortese, Rel. Rocchi.

Patteggiamento – Estinzione del reato ex art. 445 II c.p.p. - Momento di decorrenza del termine quinquennale.

Il termine quinquennale per l'eventuale dichiarazione di estinzione del delitto oggetto di una sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti decorre dalla data del passaggio in giudicato di detta sentenza, non rilevando pertanto a tali fini l'eventuale commissione di altro reato – per cui poi sia intervenuta condanna – prima dell'intervenuta irrevocabilità della sentenza di patteggiamento.

Sez. V, sent. 25 maggio 2016– 13 luglio 2016, n. 29701, Pres. Bruno, Rel. Lignola.

Proscioglimento fondato sul pieno accertamento di tutti i presupposti della penale responsabilità - Efficacia di giudicato- Rilevanza di precedente penale a vari fini.

L'art. 131 *bis* c.p. disciplina l'ipotesi di un fatto tipico la cui offensività, pur live, deve intendersi oggetto di accertamento, con la conseguenza che, qualora venga ritenuta esistente, il fatto rimarrà antigiuridico

pur non andando incontro a sanzione per scelta di politica criminale operata dal legislatore a fini eminentemente deflattivi. Depongono univocamente in tal senso le disposizioni di coordinamento processuale previste dall'art. 3 del d.lgs n. 28 del 16 marzo 2015 che prevedono, attraverso l'introduzione dell'art. 651 *bis* c.p.p., l'efficacia di giudicato della sentenza di proscioglimento *ex* art. 131 *bis* c.p. (in sede civile o amministrativa) non solo in punto di sussistenza del fatto e della sua riferibilità all'imputato, ma anche della sua illiceità penale. Ciò posto, tali decisioni, in quanto fondate sul pieno accertamento di tutti i presupposti della penale responsabilità, possono essere considerate veri e propri precedenti penali a vari fini penalistici, quali la valutazione del requisito della non abitualità in futuri procedimenti per fatti bagatellari, la determinazione della pena, la prognosi prevista per la sospensione condizionale della pena e la prevalenza della declataroria di estinzione del reato per prescrizione sulla stessa esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 *bis* c.p..

Sez. III, sentenza 3 febbraio – 6 luglio 2016 n. 27829 – Pres. Rosi – Rel. Riccardi.

Prelievo di campioni – Art. 223 disp. att. c.p.p. – Art. 220 disp. att. c.p.p. – Differenze.

In tema di prelievo di campioni finalizzato alle successive analisi, occorre distinguere tra prelievo inerente ad attività amministrativa disciplinato dall'art. 223 disp. att. c.p.p. e prelievo inerente ad attività di polizia giudiziaria nell'ambito di una indagine preliminare per il quale è applicabile l'art. 220 disp. att. c.p.p. poiché, per questa ipotesi, operano in via genetica, le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito mentre, per la prima, i diritti della difesa devono essere assicurati solo laddove emergano indizi di reato nel qual caso l'attività amministrativa non può più definirsi *extra processum.*

Sez. sent. 22 marzo 2016 – 1 luglio 2016 n. 27130, Pres. Siotto, Rel. Cairo.

Prova - Valutazione - Chiamata in correità – Individualizzazione del riscontro cd. esterno.

In tema di chiamata in correità o reità il richiesto riscontro può consistere in elementi di portata diversa, dal contenuto non preventivabile ed atipico: anche elementi con portata dimostrativa logica possono

assumere valenza e funzione siffatta. Deve trattarsi comunque di tratti dimostrativi che abbiano un nesso di inerenza rispetto ai fatti ascritti e che istituiscano un collegamento univoco tra la chiamata di base ed il soggetto accusato, sul tema specifico che integra il nucleo d'addebito.

Nell'attività di ricerca del profilo individualizzante, che ab estrinseco corrobori la dichiarazione di accusa, occorre in via preventiva delimitare esattamente il segmento fattuale da sottoporre a scrutinio di credibilità. Diversamente la prova del fatto, attraverso il paradigma di cui all'art. 192 comma 3 c.p.p., rischierebbe di introdurre una semplificazione. Pur evocandosi un tema di riscontro in astratto, non se ne valorizzerebbe la effettiva funzione di individualizzazione, cui esso deve, di converso, rispondere, nel caso concreto, per supportare il tema centrale d'addebito, nella prospettiva di controllo che il sistema impone.

Sez. II, sent. 23 giugno-7 luglio 2016, n. 28296, Pres. Rago, Rel. Rago.

Provvedimenti impugnabili - Provvedimenti abnormi - Confisca adottata nell'abito di un decreto di archiviazione - Abnormità - Esclusione - Ricorso per cassazione- Esclusione - Qualificazione come incidente di esecuzione - Configurabilità.

Il decreto di archiviazione con il quale il giudice per le indagini preliminari contestualmente disponga la confisca di un bene sottoposto a sequestro (tale deve essere considerata, nella specie, la cd. "restituzione" dei quadri al Ministero per i beni culturali ed ambientali) non é abnorme e, pertanto, non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, ma è soggetto esclusivamente al rimedio dell'incidente di esecuzione *ex* art. 676, comma 1, c.p.p.; sicché, qualificata come tale l'impugnazione dell'imputato a norma dell'art. 568, comma 5, c.p.p., gli atti vanno rimessi al giudice competente.

Sez. IV, sent. 8 aprile 2016 – 4 luglio 2016, n. 27156, Pres. Izzo, Rel. Cappello.

Reformatio in peius della sentenza assolutoria di primo grado – condanna intercorsa in ragione di diversa valutazione delle dichiarazioni di un teste già sentito in primo grado – obbligo di

rinnovazione istruttoria in appello – limite – diverso apprezzamento delle dichiarazioni in funzione di ulteriori elementi di prova già trascurati.

Il giudice di secondo grado, che - discostandosi dall'epilogo assolutorio della sentenza di primo grado - intenda condannare l'imputato sulla base delle dichiarazioni di un teste già ascoltato in primo grado, ha l'obbligo di sentire nuovamente e personalmente il suddetto teste. Tuttavia il principio non trova applicazione qualora il giudice di appello non proceda ad una rivalutazione dell'attendibilità di una testimonianza, ma si limiti ad apprezzare le dichiarazioni rese alla luce di ulteriori elementi trascurati dal primo giudice o allorché fondi il proprio convincimento su altri elementi di prova, in relazione ai quali la valutazione del primo giudice sia mancata o sia stata travisata.

Sez. IV, sent. 21 giugno 2016 – 13 luglio 2016, n. 29655, Pres. Ciampi, Rel. Menichetti.

Riparazione per ingiusta detenzione – dolo o colpa grave – esercizio della facoltà di non rispondere – rilevanza – limiti – mancata allegazione di fatti favorevoli utili ad attribuire un diverso significato a quanto posto a fondamento della misura cautelare.

In tema di riparazione per ingiusta detenzione la facoltà di non rispondere può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave solo qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare. Il silenzio o la reticenza, dunque, non rilevano in quanto tali; ma il mancato esercizio di una facoltà difensiva (quanto meno sul piano dell'allegazione di fatti favorevoli), che se da solo non può essere posto a fondamento della colpa grave, vale però a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare, del quale può tenersi conto nella valutazione globale della condotta, in presenza di altri elementi di colpa.

Sez. III, sentenza 10 marzo – 7 luglio 2016 n. 28237– Pres. Rosi – Rel. Andreazza.

Sentenza di non luogo a procedere – Art. 425 c.p.p. – Presupposti.

Al Giudice dell'udienza preliminare non è inibito valutare, con pienezza di cognizione, la natura, pur nella anticipata rappresentazione degli scenari che possono aprirsi nel dibattimento e di cui deve tenere conto, di illiceità penale del fatto attribuito al suo giudizio, appartenendo un tale compito alla prerogative primarie di un Giudice cui, per espresso dettato legislativo (art. 425 c. 1 c.p.p.) è conferita la potestà di pronunciare sentenza di non luogo a procedere.

Sez. III, sentenza 1 giugno – 6 luglio 2016 n. 27871 – Pres. Amoroso – Rel. Scarcella.

Sequestro preventivo – Art. 321 c.p.p. - Quote societarie – Soggetto estraneo al reato.

È legittimo il sequestro preventivo delle quote di una società, pur se appartenenti a persona estranea al reato, qualora detta misura sia destinata ad impedire la protrazione della ipotizzata attività criminosa poichè ciò che rileva in questi casi non è la titolarità del patrimonio sociale ma la sua gestione, supposta illecita.

Sez. I 30 marzo 2016 – 6 luglio 2016 n. 28022, Pres. Cortese, Rel. Bonito.

Sequestro preventivo finalizzato alla confisca – Formale intestazione a terzi – Onere probatorio.

In tema di sequestro preventivo, funzionale alla confisca, quando il bene è formalmente intestato a terzi non opera alcuna presunzione di intestazione fittizia, ma incombe sul Pubblico Ministero l'onere di dimostrare situazioni da cui desumere concretamente l'esistenza di un discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del cespite.

Sez. II, sent. 22 giugno-11 luglio 2016, n. 28806, Pres. De Crescienzo, Rel. Sgadari.

Termini processuali penali - Restituzione nel termine - In genere - Effettiva conoscenza del procedimento - Presunzione *"iuris tantum"* di mancata conoscenza - Accertamenti del giudice - Contenuto - Regolarità formale della notifica - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la formulazione dell'art. 175, comma 2, c.p.p. - come modificato dal D.L. n. 17 del 2005, conv. con modif. nella L. n. 60 del 2005 - avendo previsto una sorta di presunzione *"iuris tantum"* di mancata conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l'onere di reperire agli atti l'eventuale prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento (in questo caso del processo d'appello e della sentenza contumaciale di secondo grado), con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non proporre impugnazione. Più in particolare, la prova dell'effettiva conoscenza del processo non può ritenersi sussistere in caso di notificazione effettuata al difensore di ufficio, a meno che l'effettiva conoscenza non emerga *aliunde*, ovvero vi sia la prova che il difensore sia riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare un effettivo rapporto professionale con lui.

Sez. IV, sent. 23 febbraio 2016 – 8 luglio 2016, n. 28591, Pres. Blaiotta, Rel. Savino.

Trasmissione degli atti da parte del P.M. procedente ad altro ufficio di Procura – idoneità ad attivare il meccanismo di cui all'art. 27 c.p.p. – esclusione – ragioni – non incidenza del provvedimento traslativo del P.M. sulla competenza del giudice.

La trasmissione di atti per ragioni di competenza, da uno ad altro ufficio del P.M. non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione che, a norma dell'art. 27 c.p.p., viene meno solo per effetto di formale dichiarazione del giudice che le abbia disposte, non seguita dall'emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare da parte del giudice dichiarato competente (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la misura disposta dal GIP dovesse considerarsi perenta in ragione della successiva trasmissione del fascicolo di indagine da una Procura presso il Tribunale di La Spezia a quella distrettuale di Firenze, cui non era seguita un nuovo provvedimento cautelare da parte del GIP presso il Tribunale di Firenze).

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I 28 aprile 2016 – 6 luglio 2016 n. 28037, Pres. Cortese, Rel. Boni.

Indulto – Revoca – Intervenuta condanna nel quinquennio per più reati avvinti dalla continuazione- Esigenza di procedere allo scioglimento del cumulo.

La causa di revoca dell'indulto prevista dalla L. n. 241 del 2006 art. 1 comma 3, rappresentata dalla sopravvenuta condanna del soggetto che ne ha beneficiato a pena detentiva non inferiore a due anni per un delitto non colposo, commesso nei cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento di clemenza (che il giudice è legittimato a rilevare e dichiarare anche di ufficio), implica che, qualora la condanna sia stata pronunciata per più reati distinti, unificati tra loro per continuazione, è necessario - in via preliminare ed in funzione della verifica dei presupposti di legge per disporre la revoca – procedere all'individuazione della sanzione comminata per ciascuna violazione.

Sez. I sent. 5 maggio 2016 – 12 luglio 2016 n. 29339, Pres. Siotto, Rel. Novik.

Procedimento di esecuzione - individuazione del difensore – criteri per la nomina dell'eventuale difensore di ufficio.

La regola per cui in assenza di difensore per la fase, la notifica di atti va effettuata a favore del difensore che ha assistito il condannato nel corso del giudizio di cognizione (art. 656, comma quinto, c.p.p.) è preordinata a consentire la proposizione delle domande di concessione delle misure alternative alla detenzione dalla stessa previste ed assume carattere speciale rispetto alla disciplina di cui al comma quinto dell'art. 655 c.p.p., che per tutte le ulteriori notifiche da effettuare in fase di esecuzione prescrive,

in assenza di nomina da parte dell'interessato, la designazione di un difensore di ufficio a cura del Pubblico Ministero.

Il principio dell'effettività della difesa, che costituisce la regola fondamentale, espressamente prevista dall'art. 97, comma secondo, c.p.p., ed alla quale deve ispirarsi ogni interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia, richiede che nella fase dell'esecuzione la difesa deve essere affidata o al difensore di fiducia o ad altro legale d'ufficio nominato per la fase dell'esecuzione, secondo i criteri generali per la nomina dei difensori di ufficio (art. 29 disp. att. C.p.p.) della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità, precisati dal suddetto art. 97 co. II, ovvero all'avvocato che ha svolto il suo ministero nella fase del giudizio di merito e non di legittimità. L'effettività della difesa può essere garantita soltanto da un difensore che, pur se inserito nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte Suprema, non possa assicurare quella disponibilità e duttilità, che costituiscono uno dei requisiti voluti dal menzionato art. 656 c.p.p. *(principio che si pone in consapevole contrasto con la prassi generalmente invalsa presso numerose Procure Generali, per cui – in sede di ordine di esecuzione per la carcerazione - si procede alla nomina, quale difensore di ufficio, del legale che è stato designato ex art. 97/I c.p.p. nel giudizio di legittimità*).

Sez. I sent. 28 aprile 2016 – 6 luglio 2016 n. 28036, Pres. Cortese, Rel. Boni.

Sorveglianza – Affidamento in prova terapeutico – Criteri di riferimento – Irrilevanza dell'eventuale assenza di stabile dimora.

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche ai sensi del D.P.R. 309/1990 art. 94, l'applicazione dell'istituto postula i seguenti presupposti: a) uno soggettivo, costituito dallo stato di tossicodipendenza o di alcool dipendenza del soggetto richiedente, che – a pena di inammissibilità – deve essere certificato da una struttura sanitaria pubblica; b) uno oggettivo, rappresentato dai limiti edittali massimi della sanzione complessivamente inflitta al soggetto o del

residuo di maggiore pena da scontare e dalla mancata, pregressa, concessione per più di due volte dell'affidamento stesso.

In presenza di questi requisiti spetta all'Autorità giudiziaria procedere ad una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma concordato dal soggetto interessato con le strutture sanitarie: la disamina pretesa dalla norma di riferimento non include però la verifica del possesso di fissa dimora da parte dell'istante, che è tanto meno richiesta ove il programma terapeutico sia strutturato con previsione della frequenza di presidi territoriali e non con modalità residenziale.

Sez. I sent. 19 maggio 2016 – 12 luglio 2016 n. 29365, Pres. Siotto, Rel. Novik.

Sorveglianza – Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica – Criteri valutativi.

Il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai sensi dell'art. 147 c.p. comma 1 n. 2, mira a evitare che l'esecuzione della pena avvenga in contrasto con il diritto alla salute e il senso di umanità, costituzionalmente garantiti, supponendo che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo di vita o da provocare altre rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere cure e trattamenti tali da non potere essere praticati in regime di detenzione intramuraria, neppure mediante ricovero in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 Ord. Pen.

F. Misure di prevenzione.

Sez. I sent. 11 marzo 2016 – 1 luglio 2016, n. 27147, Pres. Cavallo, Rel. Boni.

Confisca – Differenza tra ipotesi di cui all'art. 644 c.p. e confisca di prevenzione – Rigetto richiesta operata in sede di patteggiamento e possibilità di adozione della misura nell'ambito del procedimento di prevenzione – Condizioni.

Il rigetto della domanda di confisca proposta ai sensi dell'art. 644 c.p., ultimo comma, nei confronti dell'imputato condannato o destinatario di una pronuncia di patteggiamento non impedisce la successiva adozione in separato procedimento di prevenzione della misura della confisca degli stessi beni, salvo che, in relazione alla singola concreta fattispecie, non sia offerta puntuale dimostrazione dell'avvenuta considerazione degli stessi specifici elementi fattuali e del positivo accertamento del rapporto di lecita derivazione dei beni, valutato in entrambi i procedimenti.

Sez. VI, Sent. n. 27968 del 15 giugno 2016 (dep. 6 luglio 2016), Pres. Ippolito, Rel. De Amicis, ric. Cossa Autodemolizioni s.a.s. + altri, P.G. (*concl. conf.*).

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento - Ricorso in appello avverso il decreto applicativo di confisca - Termini per la decisione - Individuazione.

(Artt. 7, commi 2-7, 10, comma 1, 20, 23, comma 2, 24, 26, 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; art. 611 c.p.p.; artt. 41, comma 2, 42, comma 2, Cost.)

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il termine di un anno e sei mesi, previsto dall'art. 27, comma sesto, d.lgs. n. 159 del 2011, decorrente dal deposito dell'atto di impugnazione, entro il quale la corte di appello deve provvedere a pena di inefficacia della confisca disposta in primo grado, ha come riferimento finale la data del deposito del decreto motivato e non quella del deposito del dispositivo

G. Responsabilità da reato degli enti.

Sez. VI, Sent. n. 28299 del 10 novembre 2015 (dep. 7 luglio 2016), Pres. Milo, Rel. Fidelbo, imp. Bonomelli ed altri, PG. (*concl. parz. conf.*).

Reati contro la pubblica amministrazione - Qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio - Funzionari di società private operanti nei c.d. settori speciali - Sussistenza -Ragioni - Persona giuridica – Società - In genere - Responsabilità da reato degli enti - Prescrizione dell'illecito dell'ente - Eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del d.lgs. n. 231 del 2001 per contrasto con gli artt. 3, 24, comma 2, 111 Cost. - Manifesta infondatezza.

(Artt. 357 e 358 c.p.; art. 622 c.p.p.; artt. 5, 6. 7, 8, 19, 22, 25, comma 3 e 71 d.lgs. 231 del 2001; artt. 3, 24, comma 2, 111 Cost.)

L'attività svolta da società private nei c.d. settori speciali (nella fattispecie quello dell'energia) riveste rilievo pubblicistico in ragione dell'obbligo di osservanza della procedura dell'evidenza pubblica nel settore degli appalti e, di conseguenza, deve essere riconosciuta, ai funzionari di tali società, la qualifica di cui all'art. 358 cod. pen. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del d.lgs. n. 231 del 2001, per asserito contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma Cost., in relazione alla presunta irragionevolezza della disciplina della prescrizione prevista per gli illeciti commessi dall'ente - imputato rispetto a quella prevista per gli imputati - persone fisiche, atteso che, invece, la diversa natura dell'illecito che determina la responsabilità dell'ente e l'impossibilità di ricondurre integralmente il sistema di responsabilità "*ex delicto*" di cui al d.lgs n. 231 del 2001 nell'ambito e nella categorie dell'illecito penale, giustificano il regime derogatorio della disciplina della prescrizione.

5. Novità editoriali

Antolisei Francesco: *MANUALE DI DIRITTO PENALE. PARTE SPECIALE VOL. 1 REATI CONTRO L'INDIVIDUO. REATI CONRO LA SOCIETA'* 16° edizione integrata e aggiornata a cura di C. F. Grosso Giuffre'

Herve' Belluta, Massimo Ceresa Gastaldo (a cura di): *L'ORDINE EUROPEO DI PROTEZIONE: LA TUTELA DELLE VITTIME DI REATO COME MOTORE DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA* Giappichelli

Elena Maria Catalano: *RAGIONEVOLE DUBBIO E LOGICA DELLA DECISIONE Alle radici del giusnaturalismo processuale* Giuffrè

Luigi Domenico Cerqua, Giovanni Canzio, Luca Luparia (a cura di): *DIRITTO PENALE DELLE SOCIETA': ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITA' INDIVIDUALI E PROCESSO ALLA PERSONA* (II edizione) Cedam

Emilia Conforti, Alessandro Cancellara, Gianluca Soana: *IL SEQUESTRO PENALE* Giuffrè

Paola Corvi (a cura di): *LE IMPUGNAZIONI STRAORDINARIE NEL PROCESSO PENALE* Giappichelli

Antonio La Spina, Vincenzo Militello: *DINAMICHE DELL'ESTORSIONE E RISPOSTE DI CONTRASTO TRA DIRITTO E SOCIETA'* Giappichelli

Andrea Sereni: *L'ENTE GUARDIANO L'autorganizzazione del controllo penale* Giappichelli

6. Incontri di studio e convegni.

Convegno – ***Perché non puniamo la tortura?*** (organizzato da Critica del Diritto).
Genova, venerdì 15 luglio 2016 ore 9.00 Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio

Convegno: ***Sequestro e confisca: affinità e parallelismo tra Procedimento Penale e di Prevenzione*** (organizzato dalla Camera Penale di Locri "Giuseppe Simonetti").
Locri (RC) sabato 16 luglio ore 17.00